



Il Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO ELETTRICO, LE RINNOVABILI E L'EFFICIENZA ENERGETICA E, IL
NUCLEARE

di concerto con

*il Ministero dell'Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare*

DIREZIONE GENERALE PER I RIFIUTI E L'INQUINAMENTO

VISTO il decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, recante disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica, e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia;

VISTO in particolare l'articolo 1-*sexies* del suddetto decreto-legge n. 239/2003 e s.m.i., in base al quale "al fine di garantire la sicurezza del sistema energetico e di promuovere la concorrenza nei mercati dell'energia elettrica, la costruzione e l'esercizio degli elettrodotti facenti parte della rete nazionale di trasporto dell'energia elettrica sono attività di preminente interesse statale e sono soggetti ad una autorizzazione unica comprendente tutte le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all'esercizio degli stessi, rilasciata dal Ministero delle attività produttive (*ora Ministero dello sviluppo economico*) di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio (*ora Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*), previa intesa con la regione o le regioni interessate [...]";

VISTA la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia;

VISTO in particolare l'art. 32 della legge 23 luglio 2009, n. 99, intitolato "Impulso alla realizzazione del mercato unico dell'energia elettrica attraverso lo sviluppo di *interconnector* con il coinvolgimento di clienti finali energivori";

VISTA la legge n. 28 dicembre 2015, n. 208, recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016);

VISTO il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, recante approvazione del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di



procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 di attuazione della direttiva 96/92/CE, recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;

VISTO il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 25 giugno 1999, recante determinazione dell'ambito della rete elettrica di trasmissione nazionale e i successivi decreti ministeriali integrativi;

VISTI i Piani di Sviluppo della Rete Elettrica di Trasmissione Nazionale predisposti dal Gestore della rete di trasmissione nazionale, ora Terna S.p.A.;

VISTA la legge quadro 22 febbraio 2001, n. 36 sulla protezione dalle esposizioni ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici ed il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003, emanato in attuazione della citata legge;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, e successive modifiche ed integrazioni ed il successivo decreto legislativo 27 dicembre 2004, n. 330, recante integrazioni al citato D.P.R. in materia di espropriazione per la realizzazione di infrastrutture lineari energetiche;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto 18 settembre 2006 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante regolamentazione delle modalità di versamento del contributo di cui all'articolo 1, comma 110, della legge 23 agosto 2004, n. 239, come modificato dal decreto 9 novembre 2016;

CONSIDERATO che, in attuazione dell'articolo 32 della legge n. 99/2009, la società Terna S.p.A., insieme agli altri Gestori di rete confinanti, ha vagliato la possibilità di definire nuovi possibili corridoi elettrici di interesse comune nella forma di "*interconnector*" ai sensi del regolamento (CE) n. 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, nonché le necessarie opere di decongestionamento interno della rete di trasmissione nazionale, in modo che venga posto in essere un incremento globale fino a 2.500 MW della complessiva capacità di trasporto disponibile, da ripartirsi sulle frontiere di Francia, Svizzera, Slovenia, Austria e Montenegro;



CONSIDERATO che le analisi e gli studi effettuati congiuntamente con APG (Austrian Power Grid), il Gestore di rete austriaco, per incrementare la capacità di import sulla frontiera, hanno identificato come soluzione realizzativa un nuovo elettrodotto 220 kV in cavo interrato tra un futuro nodo della rete austriaca denominato “Nauders ” e l’esistente stazione elettrica di “Glorenza”, sita nella Provincia Autonoma di Bolzano;

VISTA l’istanza prot. n. TRISPA/P20150000774 del 2 febbraio 2015 (prot. MiSE n. 0002220 del 5 febbraio 2015), indirizzata al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e corredata da documentazione tecnica delle opere, con la quale Terna Rete Italia S.p.A. ha chiesto, in nome e per conto di Terna S.p.A., il rilascio dell’autorizzazione alla costruzione ed esercizio dell’“*interconnector*” denominato “Italia-Austria” - elettrodotto in cavo interrato a 220 kV “Passo Resia – Val Venosta” ed opere connesse, nei comuni di Curon Venosta, Malles Venosta e Sluderno, nella Provincia Autonoma di Bolzano con dichiarazione di pubblica utilità, urgenza, indifferibilità, e inamovibilità delle opere;

CONSIDERATO che, nell’ambito della suddetta istanza, Terna Rete Italia S.p.A. ha chiesto che l’autorizzazione preveda anche:

- l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e l’imposizione in via coattiva della servitù di elettrodotto sulle aree potenzialmente impegnate dalla Stazione elettrica e dalle linee elettriche, ai sensi dell’articolo 52-*quater* del citato D.P.R. n. 327/2001;
- la delega alla Società Terna S.p.A. ad emettere tutti gli atti del procedimento espropriativo, ai sensi dell’articolo 6, comma 8, del citato D.P.R. n. 327/2001;

CONSIDERATO che l’intervento oggetto di autorizzazione, in particolare, prevede in territorio italiano:

- ampliamento della stazione elettrica a 220 kV di “Glorenza”;
- un elettrodotto in cavo interrato che, dipartendosi dal punto di confine (Passo Resia), dopo un percorso di circa 26 km, verrà attestato nella stazione elettrica di “Glorenza”;

VISTO il decreto n. 239/EL-354/280/2019 del 18 aprile 2019 con il quale è stato autorizzato il progetto definitivo per la costruzione, da parte della società Terna S.p.A., del tratto ricadente in territorio italiano dell’“*interconnector*” denominato “Italia - Austria” - elettrodotto in cavo interrato a 220 kV “Passo Resia – Val Venosta” ed opere connesse, nei comuni di Curon Venosta, Malles Venosta e Sluderno, nella Provincia Autonoma di Bolzano;

CONSIDERATO che la succitata autorizzazione ha efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, di indifferibilità e urgenza, di inamovibilità, nonché di apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e, quindi, comprende anche la delega a Terna S.p.A. di esercitare il potere espropriativo, ai sensi dell’articolo 6, comma 8 del D.P.R. n. 327/2001,



come altresì richiesto nella succitata istanza;

VISTA la comunicazione prot. n. TERNA/P20180002859 del 12 luglio 2018, con la quale Terna S.p.A., in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 16, comma 1, della Convenzione annessa alla Concessione rilasciata a Terna S.p.A. per l'attività di dispacciamento e trasmissione dell'energia elettrica nel territorio nazionale, ha comunicato a questo Ministero la costituzione della società Resia Interconnector S.r.l. (società interamente partecipata da Terna S.p.A.), società strumentale alla realizzazione e gestione di un *interconnector* con la frontiera austriaca;

CONSIDERATO che la predetta società Resia Interconnector S.r.l. sarà interamente ceduta ai soggetti assegnatari ai sensi dell'articolo 32 della legge 99/2009, a completamento della procedura di esenzione dal diritto di accesso di terzi e prima dell'entrata in esercizio della linea;

VISTA l'istanza, trasmessa con nota prot.n. TERNA/P2019/0050168 del 12 luglio 2019, acquisita al protocollo del Ministero dello Sviluppo Economico in data 15 luglio 2019 con il n. 15801, con la quale Terna S.p.A. ha chiesto la voltura a favore di Resia Interconnector s.r.l. del citato provvedimento autorizzativo n. 239/EL-354/280/2019 del 18 aprile 2019, con conseguente assunzione di tutti gli impegni da essa derivanti a favore della società Resia Interconnector s.r.l., che ha sottoscritto per accettazione l'istanza medesima;

CONSIDERATO che nella suddetta istanza viene altresì chiesto che sia conferita a Terna la delega ad emettere tutti gli atti del procedimento espropriativo in favore di Resia Interconnector s.r.l.;

VISTO l'articolo 6, comma 8, del citato DPR 327/2001 che prevede la possibilità, per l'Amministrazione titolare del potere espropriativo, di delegare, in tutto o in parte, l'esercizio del potere medesimo;

VISTA la nota n. TE/P2005004638 del 14 dicembre 2005, con la quale la Società Terna S.p.A. si dichiara disponibile ad accettare la delega per l'esercizio del suddetto potere espropriativo;

RITENUTO, pertanto, di adottare il provvedimento di voltura richiesto

DECRETA

Art. 1

L'autorizzazione già rilasciata alla Società Terna S.p.A. con decreto n. 239/EL-354/280/2019 del 18 aprile 2019 è volturata alla Resia Interconnector s.r.l., con sede in Roma in Viale Egidio Galbani 70 (C.F. 14869041005), che provvederà a costruire ed esercire l'*interconnector* e le opere accessorie, in conformità al progetto approvato con il decreto



medesimo.

Art. 2

La Società Resia Interconnector s.r.l. è vincolata al rispetto di tutti gli obblighi, condizioni e prescrizioni contenuti nel suddetto provvedimento autorizzativo che restano inalterati e validi e non costituiscono oggetto di modifica da parte del presente decreto.

Art. 3

Ai sensi dell'articolo 6, comma 8, del dPR 327/2001 e successive modifiche ed integrazioni, è conferita delega a Terna S.p.A., in persona del suo Amministratore Delegato pro tempore, con facoltà di subdelega ad uno o più dirigenti della società e con obbligo di indicare gli estremi della delega in ogni atto e provvedimento che verrà emesso e parimenti dell'atto di subdelega in ogni atto e provvedimento ove la subdelega medesima verrà utilizzata, di esercitare tutti i poteri espropriativi previsti dal dPR 327/2001 e dal d.lgs. 330/2004, anche avvalendosi di società controllata, e di emettere e sottoscrivere tutti i relativi atti e provvedimenti ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i decreti di asservimento coattivo, di espropriazione e retrocessione, i decreti di occupazione ex articoli 22, 22 bis e 49 del citato dPR 327/2001, le autorizzazioni al pagamento delle indennità provvisorie e definitive, e di espletare tutte le connesse attività necessarie ai fini della realizzazione dell'elettrodotto.

Art. 4

Avverso il presente provvedimento di voltura è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale, che dovrà avvenire a cura e spese di Resia Interconnector S.r.l.

Roma,

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO ELETTRICO,
LE RINNOVABILI E L'EFFICIENZA
ENERGETICA, IL NUCLEARE
(Ing. Gilberto Dialuce)

IL DIRETTORE GENERALE
PER I RIFIUTI E
L'INQUINAMENTO
(Dott. Mariano Grillo)